

CODICE DEONTOLOGICO DELLA SPOPSAM

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti alla SPOPSAM, e sono basate sul Codice Etico EFPA, riconosciuto dalla UE, che viene allegato come documento da ritenere operativo insieme al presente codice.

Il professionista è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare .

Articolo 3

a- Il professionista considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere la tecnica e il benessere psicologico e fisico dell'individuo e del gruppo. Non deve abusare di alcool in presenza degli utenti. Non deve utilizzare droghe. Una condanna per detenzione o smercio di sostanze illegali comporta automaticamente la violazione del presente articolo.

b- Qualsiasi comunicazione professionale deve essere effettuato con onestà e trasparenza nell'interesse dello sport e della professione stessa. In ogni sua azione, il professionista opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi, i propri limiti, gli altri e il fair play e, quindi, di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

c- Il professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Articolo 4

a- Nell'esercizio della professione, il professionista rispetta la dignità e l'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

b- Il professionista utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

c- Qualsiasi comunicazione professionale deve essere effettuata con onestà e trasparenza nell'interesse dello sport e della professione stessa.

Articolo 5

Il professionista è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Articolo 6

Il professionista utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 7

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il Professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Capo II - Rapporti con l'utenza

Articolo 8

Il Professionista adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 9

a- Il professionista prende sempre decisioni nell'interesse dell'atleta e dell'utente, non deve intrattenere relazioni sessuali con minorenni, sa che viene considerata condotta riprovevole qualsiasi comportamento che sfrutta la posizione di operatore in psicologia dello sport e delle attività motorie per incoraggiare improprie intimità fra professionista e utente.

b- I professionisti impegnati in attività di collegiale o in college non devono intrattenere relazioni sessuali con i propri atleti, anche se maggiorenni.

Articolo 10

Il professionista si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Articolo 11

a- Al professionista è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

b- Il professionista non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 12

Nell'esercizio della sua professione al professionista è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Capo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 13

I rapporti fra colleghi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Il professionista appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 14

Il professionista in qualsiasi discussione, riguardante gli atleti e del proprio committente, deve considerare la volontà dell'atleta e del proprio committente e non quella di altre persone al servizio di questi.

Articolo 15

Il professionista si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline inerenti la psicologia dello sport e delle attività motorie e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere psicologico, umano e sociale.

Articolo 16

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il professionista è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 17

Il professionista si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela e/o atleti ai colleghi.

Capo V - Norme di attuazione

Articolo 18

È istituita presso la SPOPSAM Nazionale la “Commissione Deontologia” che tramite il Regolamento di attuazione opererà per il rispetto deontologico della professione di Operatore in Psicologia dello sport e delle attività motorie.

FEDERAZIONE EUROPEA DELLE ASSOCIAZIONI DI PSICOLOGI

META-CODICE DI ETICA

Accettato dall'Assemblea Generale

Granada,

Luglio 2005

INTRODUZIONE

Nel seguente meta-codice il termine cliente si riferisce a qualsiasi persona, paziente, persone in interdipendenza o organizzazioni con cui lo psicologo ha una relazione professionale, incluse relazioni indirette.

L'EFPA fornisce le seguenti linee guida sui contenuti dei Codici Etici delle Associazioni membri.

Il Codice Etico di un'Associazione dovrebbe coprire tutti gli aspetti della condotta professionale dei propri membri. La guida sui Contenuti dei Codici Etici dovrebbe essere considerata insieme ai Principi Etici.

Gli psicologi sviluppano un corpo di conoscenze valido e affidabile, riconosciuto dalla comunità scientifica, basato sulla ricerca e applicano questa conoscenza ai processi psicologici e ai comportamenti umani all'interno di contesti diversi. Facendo ciò, occupano diversi ruoli negli ambiti della ricerca, dell'educazione, delle terapie, della valutazione, della consulenza.

Cercano, inoltre, di aiutare il pubblico sviluppando giudizi e scelte informate nell'ambito del comportamento umano e aspirano ad usare la loro conoscenza per migliorare la condizione sia dell'individuo sia della società.

L' EFPA ha la responsabilità di assicurare che i codici etici delle associazioni membri siano in accordo con i seguenti principi fondamentali che intendono offrire una filosofia generale e una guida che copra tutte le situazioni incontrate dagli psicologi.

Le Associazioni Nazionali devono esigere che i loro membri continuino a sviluppare la loro conoscenza dei problemi etici, e promuovere un addestramento per assicurarsi che ciò avvenga. Le Associazioni Nazionali forniscono consulenze e supporto ai propri membri sui problemi etici.

I Codici Etici delle Associazioni membri dovrebbero essere basati su - e non in conflitto con - i Principi Etici elencati di seguito.

Le Associazioni Nazionali devono possedere, inoltre, procedure per indagare e decidere sulle lamentele verso i propri membri, e procedure di mediazione, correttive e disciplinari per stabilire l'azione necessaria.

2. PRINCIPI ETICI

2.1 Rispetto per i diritti e la dignità della persona.

Gli psicologi rispettano e promuovono lo sviluppo dei diritti fondamentali, della dignità e del valore di tutte le persone. Rispettano il diritto alla privacy dell' individuo, la confidenzialità, l'autodeterminazione e l'autostima della persona, in linea con la legge e gli altri obblighi professionali.

2.2 Competenza

Gli psicologi devono assicurare e mantenere alti standard di competenze nel loro lavoro. Riconoscono i limiti delle competenze specifiche e i confini dei loro ambiti d'intervento. Forniranno solo quei servizi e useranno solo quelle tecniche per le quali sono qualificati tramite la formazione, il training e l'esperienza.

2.3 Responsabilità

Gli psicologi hanno la responsabilità professionale e scientifica verso i loro clienti, verso la comunità e verso la società in cui lavorano e vivono. Gli psicologi evitano di ferire e sono responsabili delle proprie azioni e si assicurano, per quanto possibile, che i loro servizi non vengano usati in modo sbagliato.

2.4 Integrità

Gli psicologi cercano di promuovere l'integrità nella scienza, nell'insegnamento e nella pratica della psicologia. Gli psicologi sono onesti, rispettosi e giusti verso gli altri, s'impegnano a chiarire il ruolo che ricoprono e agiscono di conseguenza.

3. CONTENUTO DEI CODICI ETICI DELLE ASSOCIAZIONI MEMBRI

I Codici Etici professionali per gli psicologi devono prendere in considerazione quanto segue:

1. Il comportamento professionale degli psicologi, nell'esercizio della professione e quando la rappresentano pubblicamente, deve essere considerato entro un ruolo professionale caratterizzato da una relazione professionale.
2. Una disuguaglianza di conoscenze e potere influenza sempre la relazione professionale degli psicologi con i loro clienti e colleghi.
3. Più grande sarà questa disuguaglianza nella relazione professionale e più forte la dipendenza dei clienti, maggiore sarà la responsabilità dello psicologo.

4. Le responsabilità degli psicologi devono essere considerate all'interno dei differenti contesti della relazione professionale.

Interdipendenza dei quattro principi.

Ci sarà sempre una forte interdipendenza fra i quattro Principi Etici e le loro specificazioni. Ciò significa, per gli psicologi, che risolvere una questione etica o un dilemma richiederà una riflessione e spesso un dialogo con i clienti e i colleghi, ponderando i diversi Principi Etici. Prendere una decisione e agire è necessario anche se sussistono conflitti.

3.1 Rispetto per i diritti e la dignità della persona

3.1.1 RISPETTO GENERALE

1. Consapevolezza e rispetto per la conoscenza, l'intuito, l'esperienza e le aree di competenza dei clienti, di terzi significativi, dei colleghi, degli studenti e del pubblico in genere.
2. Consapevolezza delle differenze individuali, culturali e di ruolo incluso quelle riguardanti disabilità, genere, orientamento sessuale, razza, etnia, origini, età, religione, lingua e stato socio-economico.
3. Evitare quelle pratiche che sono il risultato di errori e potrebbero portare a un'ingiusta discriminazione.

3.1.2 PRIVACY E CONFIDENZIALITÀ

- Restrizione di cercare e di dare informazioni limitatamente a quanto serve per lo svolgimento del lavoro.
- Conservazione e uso adeguato delle informazioni e delle registrazioni, in ogni forma, per assicurare la privacy, incluso il prendere precauzioni adeguate per rendere anonimi i dati quando necessario e restringere l'accesso alle registrazioni e ai resoconti solo a coloro che hanno il diritto di sapere.
- Obbligo che clienti e altri che hanno una relazione professionale siano a conoscenza dei limiti della legge della privacy.
- Obbligo, nel caso in cui il sistema legale richieda l'apertura dei documenti, di fornire solo l'informazione rilevante alla questione e, altrimenti, di mantenere la privacy.
- Riconoscimento dei diritti dei clienti di avere accesso alle registrazioni e ai propri documenti e di fornire l'assistenza e la consultazione necessaria così da dare un'informazione adeguata e comprensiva e salvaguardare i loro interessi. Estendere quanto detto a coloro che sono coinvolti in altri tipi di relazioni professionali (es. partecipanti a una ricerca).
- Protezione delle registrazioni e scrittura di reports per assicurare che l'accesso di un cliente a un'informazione protegga comunque la privacy delle informazioni di altri.

3.1.3 CONSENSO INFORMATO E LIBERTÀ DI CONSENSO

- Chiarimento e discussione continua delle azioni professionali, procedure e probabili conseguenze delle azioni dello psicologo per assicurare che il cliente dia un consenso informato prima e durante l'intervento psicologico.
- Chiarimento al cliente delle procedure per mantenere le registrazioni e i documenti.
- Riconoscimento che ci può essere più di un cliente e che ci possono essere clienti di primo e secondo ordine che hanno relazioni diverse con lo psicologo, il quale, di conseguenza, ha diverse responsabilità.

3.1.4 AUTODETERMINAZIONE

- Favorire il più possibile l'autonomia e l'autodeterminazione da parte del cliente incluso il diritto del cliente stesso di dare inizio e concludere la relazione professionale con lo psicologo, e di stabilire nello stesso tempo l'equilibrio tra autonomia, dipendenza e azioni collettive.
- Specificazione dei limiti dell'autodeterminazione tenendo conto di diversi fattori come l'età, la salute mentale e le restrizioni a causa di procedimenti legali.

3.2 Competenze

3.2.1 CONSAPEVOLEZZA ETICA

Obbligo di avere una buona conoscenza del Codice Etico e dell'integrazione dei temi etici con la pratica professionale.

3.2.2 LIMITI DELLE COMPETENZE

Obbligo di praticare entro i limiti di competenza derivati dalla formazione, dal training e dall'esperienza.

3.2.3 LIMITI DELLE PROCEDURE

- Obbligo di conoscenza delle procedure specifiche per differenti ambiti di applicazione e dei limiti delle procedure stesse.
- Obbligo di esercitare in conformità della conoscenza della comunità psicologica, delle sue teorie e metodi e dello sviluppo critico della stessa.
- Obbligo di bilanciare il bisogno di essere cauti quando si usano nuovi metodi, con la consapevolezza che nuove aree di pratica e nuovi metodi continueranno ad emergere e che ciò costituisce uno sviluppo positivo.

3.2.4 SVILUPPO CONTINUO

Obbligo di uno sviluppo professionale continuo.

3.2.5 INCAPACITÀ

Obbligo di non esercitare se l'abilità o la capacità di giudizio sono influenzate negativamente.

3.3 Responsabilità

3.3.1 RESPONSABILITÀ GENERALE

- Per la qualità e le conseguenze delle azioni professionali dello psicologo.
- Gli interessi dei clienti vengono visti non solo come obiettivo finale, ma anche nel corso del processo di lavoro.
- Non assumere comportamenti contrari al decoro della professione.

3.3.2 PROMOZIONE DI ALTI STANDARD

Promozione e mantenimento di alti livelli dell'attività scientifica e professionale e richiesta agli psicologi di organizzare la loro attività seguendo il Codice Etico.

3.3.3 EVITAMENTO DEL DANNO

- Evitamento dell'abuso della conoscenza e della pratica psicologica e minimizzazione del danno che è prevedibile e inevitabile.
- Non instaurare una relazione professionale con persone particolarmente esposte per motivi economici o di altra natura, che possano danneggiare la relazione stessa.

3.3.4 CONTINUITÀ DI CURA

- Responsabilità della continuità necessaria della cura professionale dei clienti incluso la collaborazione con altri professionisti e l'azione appropriata se lo psicologo deve sospendere o terminare la relazione.
- Responsabilità verso il cliente che sussiste anche dopo il termine formale della relazione professionale, nel momento in cui si ha un nuovo contatto derivante dalla relazione professionale originaria.

3.3.5 RESPONSABILITÀ ESTESA

Assunzione della responsabilità generale per le attività scientifiche e professionali, inclusi gli standard etici, per impiegati, assistenti, supervisori e studenti.

3.3.6 RISOLUZIONI DI DILEMMI

Riconoscimento che i dilemmi etici sorgono e che la responsabilità di chiarire questi dilemmi deve essere presa dallo psicologo che deve anche consultare colleghi e associazioni e informare le altre persone di rilievo circa le istanze del Codice Etico.

3.4 Integrità

3.4.1 RICONOSCIMENTO DELLE LIMITAZIONI PROFESSIONALI

Obbligo di essere autoriflessivo e aperto riguardo i propri limiti personali e professionali e di cercare supervisione e supporto in situazioni difficili.

3.4.2 SINCERITÀ E ACCURATEZZA

- Accuratezza nella presentazione delle qualifiche, della formazione, dell'esperienza, della competenza e di affiliazioni rilevanti.
- Accuratezza nella presentazione dell'informazione e responsabilità di riconoscere e di non sopprimere ipotesi, evidenze o spiegazioni alternative.
- Sincerità e accuratezza riguardante qualsiasi implicazione finanziaria della relazione professionale.
- Riconoscimento del bisogno di accuratezza e dei limiti delle conclusioni e opinioni espressi in reports professionali.

3.4.3 LEALTÀ E TRASPARENZA

- Obbligo generale di dare informazioni e di evitare malintesi nella ricerca e nella pratica professionale.
- Obbligo di non trattenere informazioni o di tenerle temporaneamente se ci sono altre procedure alternative. Se c'è stato un malinteso, c'è l'obbligo di informare e ripristinare la fiducia.

3.4.4 CONFLITTO DI INTERESSI E SFRUTTAMENTO

- Consapevolezza dei problemi che possono sorgere da una relazione duale e obbligo di evitare una tale relazione che riduca la necessaria distanza professionale o che possa portare ad un conflitto di interessi o che danneggi un cliente.
- Obbligo di non sfruttare una relazione professionale per ragioni personali, religiose, politiche o altri interessi ideologici.
- Consapevolezza che il conflitto d'interesse e la disuguaglianza del potere in una relazione possono ancora permanere dopo che la relazione professionale è formalmente terminata e che la responsabilità professionale può ancora persistere.

3.4.5 AZIONI DEI COLLEGHI

E' fatto obbligo di esprimere una critica motivata per le azioni professionali dei colleghi e, di fronte a un'azione non etica, agire per informare i colleghi stessi e, se necessario, le associazioni professionali e le autorità.